



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 41 del 16.03.2011

IL SINDACO

Premesso:

- ✓ che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;
- ✓ che il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere oggetti vari, e in particolare volantini pubblicitari, nonché la conduzione di animali senza l'uso di adeguati dispositivi per la raccolta delle loro deiezioni;

Considerato:

- ✓ che nel nostro territorio è ormai consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;
- ✓ che tale pratica comprende anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni, sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché i condomini degli immobili se ne liberano gettandoli sulla strada;

Ritenuto:

- ✓ che i comportamenti di cui in premessa, oltre ad essere fonte di degrado ambientale, alterano il decoro urbano. Il volantinaggio incontrollato, in particolare, rappresenta anche una forma di propaganda commerciale non regolare e, in certi casi, costituisce una diffusa occupazione del suolo pubblico;
- ✓ che gli episodi sopra descritti possano produrre riflessi negativi sull'attrazione del turismo;

Visti :

- ✓ la L. n° 94/2009 recante " Disposizioni in materia di sicurezza" che all'art. 3 comma 6 così recita: " le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di € 500,00 ";
- ✓ La Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 07/08/2009, che contiene indicazioni in merito all'interpretazione di alcune norme della L. n° 94/2009;

Considerato che ai sensi della suddetta Circolare il termine "insozzare" utilizzato dalla norma si riferisce ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati sul suolo pubblico determinano l'imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale e, se pure temporaneamente ed in modo non reversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale;

Visti:

- ✓ l'art 54 del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, il quale definisce l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e stabilisce che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- ✓ In particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale, in base al quale " il sindaco interviene per prevenire e contrastare...omissis...le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico";

Atteso:

- ✓ che risulta necessario intervenire per sanzionare gli atti e i comportamenti che generano di fatto le situazioni di degrado sopra descritte;
- ✓ che gli illeciti amministrativi oggetto della presente ordinanza non sono adeguatamente disciplinati e perseguiti, sotto il profilo sanzionatorio, dalle vigenti disposizioni regolamentari comunali, le quali necessitano pertanto di essere modificate al fine di munirle dell'adeguata forza deterrente, nel rispetto dell'art. 3, comma 6, della L.94/2009 che contempla, per alcune delle predette ipotesi di illecito, sanzioni non inferiori all'importo di € 500,00;
- ✓ che il ricorso a misure coercitive più rigide si rende necessario per potenziare l'efficacia deterrente delle sanzioni, anche in considerazione delle oggettive difficoltà di controllo di un territorio vasto e articolato in numerose circoscrizioni periferiche;

Ritenuto, al fine di ripristinare le normali condizioni di decoro urbano e di igiene ambientale :

- ✓ Di dovere vietare ogni forma di volantinaggio su tutte le aree pubbliche, consentendolo invece nelle aree private ma nel rispetto di una disciplina razionale che responsabilizzi anche le agenzie che esercitano la predetta pratica
- ✓ Di dovere emettere apposita ordinanza ai sensi delle norme di seguito indicate: art. 7 bis D.Lgs.267/2000, art. 54 D.Lgs.267/2000, L. 94/2009 e Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

P.Q.M.

Ordina

- 1) In tutto il territorio comunale, con eccezione per il luoghi privati, è vietata la consegna e la distribuzione di volantini pubblicitari di qualsiasi foggia e dimensione, fatta salva ogni legittima pratica del volantinaggio in relazione a partiti politici e organizzazioni sindacali, che dovranno in ogni caso consegnare i volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra e avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività. E' altresì vietato il rilascio di volantini pubblicitari il in

modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni o anche all'interno degli appositi contenitori installati sui prospetti degli edifici, tranne quando trattasi di cassette postali chiuse e accessibili solo ai proprietari e a condizione che i volantini non sporgano all'esterno e non siano prelevabili da chicchessia .

- 2) Il volantinaggio pubblicitario, nei limiti e alle condizioni previste al punto 1), è consentito solo dal lunedì al venerdì di ogni settimana, mentre è vietato nei giorni di sabato e domenica, nonché nelle giornate festive infrasettimanali;
- 3) Gli Enti e tutti i soggetti che intendono svolgere attività di consegna e distribuzione di volantini pubblicitari, devono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, corredandola delle seguenti informazioni e attestazioni:
 - Denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico che esegue la distribuzione;
 - soggetti beneficiari della pubblicità;
 - giorni in cui verrà effettuata la distribuzione ;
 - nominativi del personale addetto alla distribuzione;
 - attestazione (anche in copia) di avvenuto versamento dell'apposita tariffa dell'imposta per la pubblicità, da eseguirsi ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari.
- 4) In tutto il territorio comunale è vietato condurre cani o altri animali senza avere al seguito quanto occorre (palette e sacchetti di plastica o involucri comunque impermeabili ai liquidi) per l'immediata rimozione delle loro deiezioni.
- 5) In tutto il territorio comunale è altresì vietato consentire a detti animali di compiere deiezioni senza rimuoverle prontamente.
- 6) In tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono o il getto di materiale di qualsiasi genere anche diverso da quelli finora contemplati, sia esso solido o liquido, che produca l'insozzamento di qualsiasi area pubblica, nell'accezione prevista dall'art. 6 della L.94/2009 e della Circolare del Ministero dell'Interno 7 agosto 2009. Detto termine è riferito ad ogni azione del trasgressore che determini l'imbrattamento della pubblica via e alteri, sia pure temporaneamente e in modo non irreversibile le caratteristiche della superficie stradale.
- 7) Ferme restando le sanzioni previste dal D. lgs. 152/2006, chiunque non ottemperi ai divieti contenuti ai punti 1), 2), 3) e 4) della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;
- 8) Chiunque non ottemperi ai divieti contenuti ai punti 5) e 6) della presente ordinanza è sottoposto alla sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;
- 9) Sarà consentita la possibilità di pagamento in misura ridotta nelle forme e con le modalità di legge. Nel caso in cui gli autori siano minorenni, la predetta sanzione sarà applicata e posta a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
- 10) La presente ordinanza sarà trasmessa in via preventiva a S.E. il Prefetto di Trapani e, dopo la sua adozione, alle Forze di Polizia territorialmente competenti, alle quali è affidato il compito di farla osservare. Sarà altresì pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente O.S. n. 19 del 07.02.2011.

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere entro 60 (sessanta) giorni al T.A.R. territorialmente competente, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dinanzi al Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO
AVV. LORENZO CARINI